REGOLAMENTO (CEE) N. 1931/76 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1976

che stabilisce le norme generali per le operazioni di distillazione di vini previste dagli articoli 6 ter, 6 quater, 24 bis e 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1167/76 (2), in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, l'articolo 6 quater, paragrafo 3, l'articolo 24 bis, paragrafo 5, e l'articolo 24 ter, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre definire le condizioni in cui devono aver luogo le operazioni di distillazione di cui agli articoli 6 ter, 6 quater, 24 bis e 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70 ;

considerando che i diversi prezzi dei vini destinati alla distillazione, previsti negli articoli precitati, non consentono in genere di commercializzare alle condizioni del mercato i prodotti ottenuti mediante distillazione ; che è pertanto necessario determinare i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto, onde consentire lo smercio dei prodotti ottenuti ;

considerando che occorre prevedere che il prezzo minimo garantito al produttore sia versato a quest'ultimo, in linea generale, entro termini che gli consentano di trarne un vantaggio paragonabile a quello che egli ricaverebbe se si trattasse di una vendita commerciale ;

considerando che occorre prevedere che i produttori concludano con i distillatori contratti subordinati all'approvazione dell'organismo d'intervento, per permettere di controllare lo svolgimento delle operazioni e l'assolvimento degli obblighi che incombono ad entrambe le parti ; che questo sistema consente inoltre di valutare con maggior precisione gli effetti quantitativi delle distillazioni sul mercato ;

considerando che, per assicurare un controllo appropriato delle operazioni di distillazione di cui agli articoli 6 ter, 6 quater, 24 bis e 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70, occorre assoggettare i distillatori ad un sistema di riconoscimento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I produttori che procedono alla distillazione dei vini in applicazione degli articoli 6 ter, 6 quater, 24 bis e 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70 concludono, entro una data da stabilirsi, contratti di fornitura di vini con distillatori riconosciuti.

Tali contratti sono validi soltanto se, entro una data da stabilirsi, vengono approvati dall'organismo d'intervento.

2. Detti contratti comportano :

a) l'acquisto, da parte del distillatore, del quantitativo di vino precisato nel contratto ;

b) l'obbligo, per il distillatore, di trasformare il vino in un prodotto con gradazione alcolometrica pari o superiore a 86° o, in un prodotto con gradazione alcolometrica pari o inferiore a 85° e di pagarlo almeno al prezzo indicato, secondo il caso, nei suddetti articoli 6 ter, paragrafo 2, 6 quater, paragrafo 2, 24 bis, paragrafo 3, e 24 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70, fermo restando che detto prezzo vale per la merce nuda, franco azienda del produttore.

Articolo 2

1. Per ogni ettolitro di vino distillato, l'organismo d'intervento versa un aiuto.

2. L'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), alle spese forfettarie di trasformazione ed al prezzo dei prodotti ottenuti mediante distillazione, in modo da permettere lo smercio di tali prodotti.

3. L'importo dell'aiuto concesso è differenziato a seconda che i prodotti ottenuti mediante distillazione abbiano una gradazione alcolometrica :

— pari o superiore a 86°, oppure

— pari o inferiore a 85°.

Tuttavia, l'importo dell'aiuto concesso per i prodotti aventi gradazione pari o inferiore a 85° non può superare l'importo dell'aiuto concesso per i prodotti aventi gradazione pari o superiore a 86°.

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 42.

Articolo 3

1. Entro due settimane dall'approvazione del contratto, l'organismo d'intervento versa al produttore un importo pari al 30 % del prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), a valere sull'aiuto di cui all'articolo 2.

2. Quando il quantitativo totale di vino indicato nel contratto risulta entrato in distilleria, quest'ultimo versa al produttore almeno la differenza fra il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e l'aiuto di cui all'articolo 2.

3. Quando è fornita la prova che è stato distillato il quantitativo totale di vino indicato nel contratto, l'organismo d'intervento versa al produttore la differenza fra l'aiuto di cui all'articolo 2 e l'importo di cui al paragrafo 1.

4. Gli Stati membri possono disporre che l'importo di cui al paragrafo 1 sia versato dal distillatore. In tal caso, l'organismo d'intervento rimborsa detto importo al distillatore quando è fornita la prova di cui al paragrafo 3.

5. Se la distillazione ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il produttore, il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), è pagato dal distillatore.

6. In deroga ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, il pagamento del prezzo minimo d'acquisto può essere effettuato dall'organismo d'intervento o dal distillatore in un solo versamento, una volta effettuata la distillazione di tutto il quantitativo di vino che figura nel contratto.

Articolo 4

Le operazioni di distillazione devono aver luogo durante periodi da determinarsi.

Articolo 5

Ai sensi del presente regolamento si intende per distillatore riconosciuto il distillatore che figura in un elenco compilato dalle autorità competenti degli Stati membri. Il riconoscimento può essere ritirato da tali autorità, sulla base di condizioni che devono essere determinate nell'ambito delle modalità d'applicazione, ai distillatori che non soddisfano gli obblighi derivanti dal presente regolamento.

Articolo 6

1. Gli Stati membri designano un organismo d'intervento incaricato dell'applicazione del presente regolamento.

2. Per ogni singolo caso, l'organismo d'intervento competente è quello del paese nel cui territorio è stata effettuata la distillazione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE